




Giunta regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
**Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna**

Direzione Generale

INTESA

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE SEZIONI PER
BAMBINI TRA DUE E TRE ANNI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA IL 20 MARZO 2008**

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato dal Direttore Generale Luigi Catalano, e la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali Leonida Grisendi;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti n. 37 del 10 aprile 2008 recante i criteri per l'attivazione del servizio educativo sperimentale di cui all'Accordo precedentemente citato;

SENTITA la rappresentanza degli Enti locali Emilia-Romagna in data 16 giugno 2008;

CONSIDERATO che sul territorio regionale, in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, per l'anno scolastico 2007-2008 sono state finanziate con apposito contributo statale le sezioni primavera sperimentali indicate negli elenchi ministeriali e nelle more della comunicazione, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle risorse economiche attribuite all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna quale quota parte dei fondi di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro 20 marzo 2008 sopra richiamato;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche, avente per oggetto "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", che regola, tra l'altro, le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia, già esistenti in regione dagli anni Novanta, prevedendone l'autorizzazione al pari dei nidi d'infanzia tradizionali;

VISTA la Delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna 20 gennaio 2005 n. 646 avente per oggetto "Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali";

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 14 giugno 2007, i criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta educativa sono quelli previsti dalla normativa regionale sopra richiamata;

PRESO ATTO che anche nell'a.s. 2008-2009 proseguirà, con le modalità definite dalla normativa regionale e tramite le Province, il finanziamento regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, comprese le sezioni per bambini da 24 a 36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia;

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'offerta dei servizi educativi per bambini in età da 24 a 36 mesi è ampliata, tramite finanziamento statale, con l'offerta di servizi educativi di seguito denominati per brevità "sezioni primavera sperimentali". Tali servizi sono aggregati alle attuali strutture delle scuole statali, delle scuole dell'infanzia paritarie o dei nidi d'infanzia comunali, pubblici o gestiti da privati in convenzione, nel quadro definito dalla normativa regionale citata in premessa.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (U.S.R.) e la Regione Emilia-Romagna definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui all'articolo 1, destinandovi le risorse economiche che a tal fine saranno attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni servizio educativo sperimentale pubblico o autorizzato è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario fino a sei ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario fino a sei ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario fino a sei ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore.

Articolo 3

Potranno presentare richiesta di finanziamento, nei modi e nei tempi che saranno successivamente definiti con nota della Direzione Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna:

- 1) le istituzioni scolastiche o educative che gestiscono i servizi educativi sperimentali effettivamente funzionanti nell'a.s. 2007-2008, già finanziati con fondi statali in base all'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata Stato Regioni il 14 giugno 2007, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa regionale di riferimento;
- 2) le istituzioni scolastiche o educative, che soddisfino le condizioni previste dalla normativa regionale di riferimento che:
 - abbiano richiesto e non ottenuto il finanziamento nello scorso anno scolastico, sia che abbiano comunque attivato il servizio, sia che lo attivino a partire dall'a.s. 2008-2009;
 - intendano attivare un nuovo servizio a partire dall'a.s. 2008-2009 e non abbiano presentato domanda lo scorso anno.

Saranno ammessi al finanziamento statale prioritariamente i servizi di cui al punto 1) e, ove residuino somme disponibili, i servizi di cui al punto 2.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 lettera b) dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 viene attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi "sezioni primavera sperimentali" da parte delle istituzioni scolastiche o educative del territorio regionale.

Per le istituzioni scolastiche o educative che abbiano ricevuto finanziamenti statali per l'attivazione di "sezioni primavera sperimentali" nel corso del 2007-2008 e che chiedono il prosieguo della attività, il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione; per le istituzioni scolastiche o educative che accedono al servizio con nuove richieste, il Tavolo procede all'esame dei progetti e della relativa documentazione di supporto.

Ove i fondi attribuiti siano insufficienti a finanziare tutti i progetti già approvati e finanziati nell'anno scolastico 2007-2008, effettivamente attivati e rispondenti alle norme della Regione Emilia-Romagna (art. 3 punto 1), si procederà prioritariamente, in considerazione della entità della domanda, a finanziare le "sezioni primavera sperimentali" attivate presso i Comuni capoluogo di provincia; le restanti "sezioni primavera sperimentali" verranno graduate secondo i medesimi criteri già definiti nello scorso anno e precisamente:

- 1) ampiezza demografica del Comune, come risultano dalle statistiche della Regione Emilia – Romagna, privilegiando i piccoli comuni.

COMUNI INFERIORI AI 5.000 ABITANTI:	5 PUNTI
COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI:	4 PUNTI

COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 15.000 E 30.000 ABITANTI: 3 PUNTI
COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 30.000 E 50.000 ABITANTI: 2 PUNTI
COMUNI CON POPOLAZIONE OLTRE I 50.000 ABITANTI: 1 PUNTO

2) rapporto percentuale tra numero di posti disponibili nei nidi e liste d'attesa, come risultano dalle statistiche della Regione Emilia – Romagna

COMUNI TRA 1 % E 30 %	1 PUNTO
COMUNI TRA 31% E 50%	2 PUNTI
COMUNI TRA 51% E 60%	3 PUNTI
COMUNI TRA 61% E 70%	4 PUNTI
COMUNI TRA 71% E 100%	5 PUNTI

3) Vengono assegnati 5 punti ai progetti riferiti a Comuni nei quali sono presenti solamente le "sezioni primavera" autorizzate e finanziate lo scorso anno con fondi statali. Ai Comuni che hanno altri servizi di nido non vengono assegnati punti.

Pertanto per ciascuna voce sono ottenibili al massimo 5 punti; essendo i criteri indicati ai punti 2 e 3 alternativi tra loro, il massimo punteggio totale ottenibile è 10 punti. In caso di richieste ad eguale punteggio viene data la precedenza ai servizi con il maggior numero di bambini iscritti.

Se i fondi disponibili saranno superiori al fabbisogno necessario a garantire la continuità dei progetti già attivati nell'anno scolastico 2007-2008, si procederà a graduare i progetti di cui all' art. 3 comma 2, secondo i parametri definiti ai precedenti punti 1) - 2) e 3).

I servizi sperimentali, che presentino i requisiti previsti dal presente accordo e dalla normativa regionale, verranno ammessi al finanziamento statale in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Gli stessi servizi saranno esclusi dall'ordinario finanziamento regionale erogato dalle Province per lo stesso anno scolastico.

I Comuni assolvono la fondamentale funzione, confermata dalla normativa regionale, di regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa. Pertanto i Gestori dei nuovi servizi ammessi al finanziamento dovranno essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento o immediatamente richiederne il rilascio al Comune in cui ha sede il servizio.

I Comuni e i soggetti pubblici che abbiano ottenuto lo scorso anno finanziamenti statali o che li ottengano per l'a.s. 2008-2009, per "sezioni primavera sperimentali" a gestione diretta, in base alla normativa regionale non sono tenuti a seguire l'iter previsto per l'autorizzazione al funzionamento (L.R. 1/2000 e DCr 646/05). Tuttavia, trattandosi di fondi statali, gli Enti di cui sopra dovranno comunque attestare alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale l'effettiva rispondenza dei citati servizi alla normativa regionale e alle condizioni previste dal progetto sperimentale di cui trattasi.

Articolo 5



In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle "sezioni primavera sperimentali" sono quelli definiti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dal Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti n. 37/2008 di seguito richiamati:

- a) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- b) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- c) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- d) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- e) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- f) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- g) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- i) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- j) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nelle "sezioni primavera sperimentali", contestualmente assicurando il supporto di un coordinatore pedagogico.

Articolo 6

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008-2009.

Bologna, 09/06/2008

<p>Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Il Direttore Generale Luigi Catalano</p> 	<p>Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche sociali Il Direttore Generale Leonida Grisendi</p> 
---	---